



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **308**

Prot. n. 28D10S158

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni procedurali concernenti la dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Il giorno **26 Febbraio 2010** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In base a quanto stabilito dall'articolo 8 (*Attività di trasporto e dispacciamento*) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*) le attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale sono di interesse pubblico. Inoltre ai sensi dell'articolo 14 (*Attività di distribuzione*) l'attività di distribuzione di gas naturale è qualificata come attività di servizio pubblico.

Gli articoli 30 (*Dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas*) e 31 (*Dichiarazione di pubblica utilità di nuove infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacità disponibile in quelle esistenti*) del citato decreto legislativo n. 164/2000 recano disposizioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas, di trasporto e distribuzione del gas.

In particolare, l' articolo 30 stabilisce quanto segue:

1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, (...) sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e integrazioni. (...)

Inoltre, il precitato articolo 31 stabilisce che:

1. Per le opere necessarie al trasporto e alla distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 30 è disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attività di trasporto e distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la dichiarazione di pubblica utilità ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria alla sicurezza del sistema del gas.

2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo 30, trasmette all'Autorità competente una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione.

Il decreto legislativo n. 164 del 2000 inoltre reca all'articolo 37 (*Prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano*) una disposizione di raccordo con l'ordinamento delle autonomie speciali, nel quale sono fatte salve le relative competenze statutarie.

Questa Provincia, in particolare, ha la potestà legislativa e la correlativa potestà amministrativa in materia di organizzazione, urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, assunzione diretta di servizi pubblici, espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale (articolo 8, nn. 1), 5), 6), 19), 22) St., nonché articolo 16 St.).

L'articolo 01 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia*) trasferisce a questa Provincia le funzioni in materia di energia esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Inoltre il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche*) attribuisce a questa Provincia le funzioni statali, tra l'altro, in materia di urbanistica e di espropriazione per pubblica utilità., precisando che si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della provincia in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie oggetto della norma di attuazione facciano riferimento a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato (articolo 18).

La Provincia autonoma di Trento già da tempo prevede e supporta finanziariamente, tra le misure del proprio Piano energetico-ambientale volte alla riduzione delle emissioni di CO₂, la metanizzazione di nuove aree del proprio territorio ed il potenziamento della distribuzione di gas naturale quale combustibile per autoveicoli.

La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di cui si tratta si configura come presupposto indispensabile per l'attivazione delle procedure ablativo, vuoi a carattere espropriativo vuoi finalizzate alla costituzione coattiva di servitù, necessarie per la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture di sistema, di trasporto e distribuzione del gas. Secondo la consolidata giurisprudenza, è connaturata al procedimento ablatorio la partecipazione al procedimento medesimo dei soggetti interessati, titolari della proprietà o di diritti reali sul bene che forma oggetto di espropriazione o di asservimento.

Con il presente provvedimento si propongono da un lato indicazioni a carattere procedimentale volte ad assicurare una reale partecipazione dei soggetti privati su cui incide l'atto ablatorio in presenza di un progetto di infrastrutture di sistema, di trasporto e distribuzione del gas, dall'altro si formulano specifiche direttive a carattere organizzativo per lo svolgimento del procedimento di approvazione dei progetti in questione e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

Qualora i soggetti proponenti i progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture del sistema gas, di trasporto e distribuzione del gas siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, trova applicazione la normativa vigente in materia di lavori pubblici. In ogni altro caso, l'approvazione e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di infrastrutture del sistema gas, di trasporto e distribuzione del gas è di competenza della Giunta provinciale, che vi provvede su richiesta dei soggetti interessati, ove i progetti rientrino tra le ipotesi ammissibili di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e siano presentati da soggetti abilitati al trasporto o alla distribuzione di gas naturale.

Si ritiene opportuno che la fase istruttoria prodromica alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità del progetto sia incardinata nel Servizio Gestioni

e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenda provinciale per l'energia, in quanto competente al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di competenza della Provincia previste dalla normativa statale e provinciale in materia di energia ai sensi del comma 2, lettera f) dell'articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Sono stati acquisiti i previsti pareri del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, espresso con nota prot. n. D319/10/32823 di data 15 febbraio 2010, e del Servizio Semplificazione amministrativa, espresso con nota prot. n. S112/10/30661/1.1/53-10 di data 11 febbraio 2010, e sono state fatte proprie le rispettive osservazioni ed i suggerimenti avanzati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
- visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- vista la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg.;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare le misure organizzative e metodologiche afferenti il procedimento di approvazione e dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema gas di cui articoli 30 e 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di cui al testo allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento si applica anche con riguardo alle richieste di dichiarazione di cui al punto 1) già presentate alla Provincia alla data odierna;
3. di disporre la pubblicazione, anche per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

FP

Allegato parte integrante

misure organizzative e metodologiche

PROCEDURA PRELIMINARE ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA GAS AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164.

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I soggetti proponenti la realizzazione di opere necessarie per l'esercizio di infrastrutture del sistema gas, di trasporto e distribuzione del gas, che siano abilitati al trasporto o alla distribuzione di gas naturale e che non siano amministrazioni aggiudicatrici (di seguito richiedenti), presentano domanda di approvazione del relativo progetto al fine della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle nuove infrastrutture alla struttura competente in materia di gestioni e autorizzazioni in materia di energia dell'Agenzia provinciale per l'energia, di seguito denominata "struttura provinciale competente".

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- elaborati progettuali, comprensivi di quelli connessi alle procedure espropriative degli immobili; gli elaborati progettuali devono comprendere la planimetria catastale e l'elenco degli espropri o asservimenti, inclusi - per ciascun esproprio o asservimento - i dati catastali, i relativi proprietari e i titolari di diritti reali ed i loro indirizzi di residenza;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché il possesso del provvedimento di accertamento della conformità urbanistica e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che la struttura provinciale competente provvede ad acquisire d'ufficio.

La struttura provinciale competente conclude il procedimento nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda.

2) ISTRUTTORIA

La struttura provinciale competente deposita gli elaborati progettuali allegati alla domanda presso la segreteria del/dei comune/i, nel cui territorio ricadono gli immobili oggetto di espropriazione o di asservimento, necessari alla realizzazione dei lavori, e dà altresì pubblicità dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato - per almeno quindici giorni - all'albo del/i comune/i nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare o sui quali viene costituita servitù, allo scopo di garantire la partecipazione al procedimento di eventuali soggetti proprietari o titolari di diritti reali interessati non conosciuti o non reperibili o comunque non raggiungibili agevolmente.

Contestualmente dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito ai proprietari e ai titolari di diritti reali interessati, se conosciuti.

I proprietari e i titolari di diritti reali possono presentare osservazioni - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, rispettivamente, entro quindici giorni

dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso all'albo comunale – alla struttura provinciale competente.-

Il termine del procedimento rimane sospeso dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo comunale, fino alla scadenza dei termini fissati per le pubblicazioni e per il deposito di eventuali osservazioni.

La struttura provinciale competente valuta il contenuto delle osservazioni e delle deduzioni eventualmente pervenute al fine di determinarne motivatamente l'accogliibilità o il rigetto.

3) APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', URGENZA E INDIFFERIBILITA'

Qualora entro i termini di cui al punto 2) non pervengano osservazioni da parte degli interessati e dal/i comune/i, o le medesime siano ritenute non accoglibili, la struttura provinciale competente predispone la proposta di deliberazione di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del progetto stesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni e/o controdeduzioni.

Se dalla valutazione delle osservazioni e/o controdeduzioni risulti invece opportuno modificare il progetto, la struttura provinciale competente le trasmette entro quindici giorni dal ricevimento al proponente, nonché alla struttura competente in materia di urbanistica, che si dovranno esprimere entro i successivi quindici giorni.

Decorso tale termine la struttura provinciale competente, tenuto conto di quanto eventualmente rilevato dal proponente e/o dalla struttura competente in materia di urbanistica, e sempre che le modifiche progettuali non comportino nuove espropriazioni, asservimenti o occupazioni, predispone la proposta di deliberazione di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del medesimo, che potrà contenere anche prescrizioni progettuali.

Qualora, invece, fossero evidenziate modifiche progettuali comportanti nuove espropriazioni o asservimenti o occupazioni, la struttura provinciale competente lo notificherà al proponente affinché predisponga il progetto stralcio relativo alle sole modifiche progettuali evidenziate. Il proponente presenterà nuova domanda relativa al predetto progetto stralcio e la procedura sopra indicata dovrà essere riavviata.

Le proposte di deliberazione formulate dalla struttura provinciale competente sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale tramite il Dipartimento Urbanistica e ambiente, secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera f) dell'allegato A alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e nell'articolo 1, comma 4 del d.P.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg..